



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/44/CU01/C2

**INTESA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 62 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO
2005, N. 82 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMA
1, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
CONVERTITO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221,
CHE ISTITUISCE L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome desidera, in primo luogo, ricordare come, in sede di definizione del decreto sull'agenda digitale successivamente convertito in legge, avesse richiesto e non ottenuto il disegno di una Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) decentrata che consentisse ai territori di valorizzare gli investimenti già fatti.

Nel merito del provvedimento, la Conferenza esprime la propria intesa con le seguenti raccomandazioni.

Le Regioni e Province Autonome sottolineano l'importanza vitale che i dati e i servizi anagrafici aggiornati e tempestivi hanno per la gran parte delle attività istituzionali, a partire dall'ambito sanitario che non può espletare appieno il suo ruolo senza un flusso costante di aggiornamento dei dati anagrafici dei cittadini residenti sul territorio regionale.

Il decreto dimostra il chiaro intento di rendere più fruibili e tempestivi i dati e i servizi di circolarità anagrafica, adottando gli standard nazionali e internazionali per architetture a servizi (SOA) e incentrando l'accesso sul sistema sul Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC) previsto dal CAD, superando le difficoltà e specificità del precedente sistema di sicurezza (l'unica perplessità riguarda l'uso delle smart card per l'autenticazione forte che non sembra valorizzare il parco CNS già distribuito a circa la metà della popolazione o il futuro DU).

Anche la suddivisione in tre fasi della realizzazione dell'ANPR risponde al principio di garantire la continuità di servizio creando i presupposti per una sostenibilità attuativa altrimenti impossibile.

Si evidenzia come la fase 2 che deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2014 sia particolarmente critica dovendo garantire la migrazione di oltre 8000 comuni e un miglioramento quali-quantitativo dei dati disponibili, con un carico notevole di attività sul territorio che andrà attentamente pianificato e puntualmente accompagnato

con azioni di supporto.

Il decreto, così come previsto dalla legge, è il primo di una serie e pertanto non può esaurire e perfezionare il disegno della nuova ANPR, tuttavia è importante fin da questo primo decreto evidenziare gli aspetti che nei successivi decreti andranno puntualmente definiti:

Il contenuto informativo della nuova ANPR dovrà essere attentamente definito, attraverso una larga cooperazione inter istituzionale, per assecondare i bisogni informativi che caratterizzano l'universo delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, a cominciare per le Regioni e Province Autonome dai fabbisogni della sanità, della statistica, della formazione, del lavoro, dei tributi e della semplificazione amministrativa;

Le specifiche dei servizi esposti in cooperazione applicativa sia per gli enti fruitori (Regioni, PAC, ecc.), sia per i comuni (come previsto dal comma 3 del novellato articolo 62 del CAD), devono essere definite puntualmente e dettagliatamente così da consentire la piena integrazione ed interoperabilità all'interno dei sistemi comunali e territoriali salvaguardando gli ingenti investimenti di integrazione fatti dalle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli istituzionali, gli stessi servizi dovranno inoltre essere corredati di opportuni SLA e di un adeguato sistema di monitoraggio che possa permettere la verifica dei livelli di servizio erogati;

Il domicilio digitale così come definito dalla norma vigente in quanto obbligo se esistente per le PA ha un grande impatto sull'attività quotidiana e in particolare sui flussi documentali di ogni pubblica amministrazione, è fondamentale quindi che sia definito in modo scrupoloso nelle sue specifiche e che le modalità di gestione siano semplici e sicure e infine che i servizi di interrogazione siano performanti e con elevati SLA, in modo da non introdurre rallentamenti nell'attività della PA;

Le comunicazioni telematiche degli eventi di nascita e morte previste dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 221 del 17 dicembre 2012 devono essere finalizzate alla facilitazione dell'inserimento dei dati in ANPR da parte del comune, così da garantire la massima tempestività nell'aggiornamento dei dati anagrafici nel rispetto dei contenuti informativi e della sicurezza.

Roma, 13 giugno 2013

